

Ministero della Pubblica Istruzione



CEIC86700D

Ambito Campania 0007

DR Campania – ambito CE-7

Distretto di appartenenza 014



ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.

Scuola ad indirizzo musicale

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE)

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.

0823.458147

Plesso “N. Green” Tel.0823.422239

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980

Codice fiscale 93081990611


www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it



We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



Agli interessati – LL.SS.

All’Albo Sicurezza – Tutti i plessi

All’Albo Sede – sito web

Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. – Designazione delegato alla vigilanza sull’osservazione del divieto di fumo (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e s.m.i. - D.D.L. Del 26/07/2013).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. n°81/08, il D.Lgs. n°106/09, la Legge n°3/2003, il D.D.L. Del 26/0/2013 econsultato il R.S.L.

DELEGA

Le SS.LL. quali incaricati alla vigilanza sull’osservazione del divieto di fumo per l’annoscolastico 2021/2022 e comunque fino a nuove disposizioni:

Plesso scolastico	Delegato divieto di fumo (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e D.D.L. del 26/07/2013)	Delegato divieto di fumo (art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 e D.D.L. del 26/07/2013)
Scuola dell’Infanzia e Primaria “N. Green”	Rosa Feola	
Scuola dell’Infanzia “Via Milano”	Lucrezia Bizzarro	
Scuola Secondaria di 1°Grado	Letizia Di Martino	

Il Dirigente Scolastico
(Prof^{ssa}. Patrizia Merola)

Nota Bene: a) l’art.18 comma 1) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso; b) l’art.20 comma 2) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; c) che l’art.43 comma 3) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. , stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo (gravi problemi di salute certificati da ente ospedaliero), rifiutare la designazione. Inoltre, l’art.59 del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza. E’ necessario rammentarla che è possibile rinunciare ad incarichi in materia di sicurezza solo per gravi motivi di salute.